

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1886-A)

## RELAZIONE DELLA I<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE AJROLDI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1966

---

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1967

---

Costituzione della Provincia di Pordenone

---



ONOREVOLI SENATORI. — La legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1, colla quale è stato approvato lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, indica nell'articolo 2 che detta Regione comprende i territori delle provincie di Gorizia e di Udine e dei Comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgònico, ed ha per capoluogo Trieste.

L'articolo 66 delle disposizioni transitorie e finali dello statuto speciale ha autorizzato la istituzione a mezzo di decreti legislativi, e nell'ambito della provincia di Udine, di un circondario corrispondente al territorio soggetto alla giurisdizione del Tribunale di Pordenone ed al territorio dei Comuni di Erto-Casso e Cimolais, « per il decentramento delle funzioni amministrative ».

Era anche stabilito che, con le stesse norme, sarebbero stati decentrati, in detto circondario, con specifiche attribuzioni di competenza, gli uffici statali non trasferibili alla amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e previdenza sociale e quelli degli enti pubblici parastatali. La Regione e la Provincia avrebbero decentrato in detto circondario i loro uffici.

Infine: era prevista la costituzione di un Consorzio dei Comuni di detto Circondario ai fini dell'esercizio di funzioni delegate a mente dell'articolo 11 del detto Statuto speciale.

\* \* \*

E, però, avvenuto che, di fatto, si è richiamato in vita un istituto — quello del *Circondario amministrativo statale* — definitivamente soppresso nel 1927, anche se a reggere il Circondario di Pordenone non fu chiamato un funzionario corrispondente all'antica e scomparsa figura del Sottoprefetto, ma bensì un Viceprefetto Vicario con funzioni *de facto* staccate dalla Prefettura di Udine, pur conservando, il Prefetto di Udine, la rappresentanza del potere esecutivo e le funzioni relative al mantenimento dell'ordine pubblico.

A Pordenone sorsero (o rimasero) gli uffici pubblici aventi normalmente sede presso un capoluogo di provincia, con eccezione di quelli strettamente attinenti alla presenza della Amministrazione provinciale (come il Laboratorio di igiene e profilassi e il Consorzio provinciale antitubercolare) e di quelli come l'Ente provinciale del turismo, il Pubblico registro automobilistico e la Camera di commercio che però ivi possiede da tempo un ufficio staccato.

È interessante rilevare che col decreto presidenziale 9 settembre 1964, n. 735, che istituiva il Circondario di Pordenone, oltre a prevedere l'organo preposto ad esso e cioè il Viceprefetto, nonchè un Vicequestore per l'ufficio di pubblica sicurezza, furono istituiti la Giunta circondariale amministrativa, il Consiglio circondariale di Prefettura, la Commissione circondariale delle imposte ed una lunga serie di altri uffici dipendenti dai vari Dicasteri, nonchè di enti pubblici, alcuni dei quali non si rinvennero nemmeno in tutte le città capoluogo di provincia, ma soltanto in grandi città capoluogo di regione.

Si è, quindi, creata una situazione istituzionale amministrativa che si approssima (per non dire che si identifica) a quella di tutti gli altri capoluoghi di provincia. Si veda, ad esempio, l'articolo 5 del cennato decreto presidenziale, in cui è detto che agli uffici circondariali dello Stato e degli enti parastatali sono preposti funzionari con *qualifica pari* o immediatamente inferiore a quella prevista per i funzionari dei corrispondenti uffici provinciali.

Tutto — dunque — è stato concesso, ad eccezione del vero organo democratico locale: l'Amministrazione provinciale, e la si è sostituita con un Consorzio di Comuni che, per quanto è a conoscenza del relatore, sino ad oggi non ha mai funzionato, essendo rappresentato dal Sindaco del capoluogo.

Ancora non basta: l'articolo 66 dello Statuto regionale e tutto il contesto del decreto presidenziale 9 settembre 1964, numero 735, mirano, più che alla attuazione di un organo previsto dalla Costituzione, al ripristino, sia pure sotto altre spoglie, di un

istituto soppresso definitivamente con la legge 2 gennaio 1927 n. 1.

Infatti, in virtù dell'ordinamento di cui alla legge comunale e provinciale 20 maggio 1865, n. 2248 All. A, ripetuto nel testo unico della legge comunale e provinciale di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, numero 648, *lo Stato* si suddivideva in provincie, circondari, mandamenti e comuni. I circondari erano retti da un sottoprefetto, funzionario direttamente dipendente dal Prefetto, con funzioni del tutto limitate al settore esecutivo e di vigilanza. Il regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839, allargò le attribuzioni di questo organo, assegnandogliene talune di competenza prefettizia; ma la riforma ebbe vita breve e prevalse l'opinione dei fautori della soppressione delle sottoprefetture.

La Costituzione, nell'articolo 129, limita l'articolazione degli organi dello Stato alle Regioni, Provincie e Comuni e fa dei Circondari semplici organi di ulteriore decentramento della amministrazione provinciale.

I lavori dell'Assemblea Costituente e la più autorevole dottrina sono concordi su questo punto, nel ritenere che non il decentramento statale, ma quello della amministrazione provinciale sia da riferirsi ai *circondari*.

Detto questo, balza evidente all'occhio del legislatore la singolarità della situazione creatasi colla approvazione dell'articolo 66 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in rapporto a quello che è l'ordinamento generale della Repubblica in relazione alla ripartizione territoriale.

In sostanza: l'articolo 66 e il decreto presidenziale 9 settembre 1964, n. 735, realizzano un decentramento di organi statali e parastatali e non il decentramento provinciale previsto dalla Costituzione.

\* \* \*

Premesso il breve ma necessario cenno alla situazione abnorme del cosiddetto circondario di Pordenone, il relatore deve, ora, richiamare l'attenzione del Senato sulle conseguenze che sono derivate dalla applica-

zione, peraltro non integrale, dello Statuto speciale.

La destra del fiume Tagliamento ha una sua configurazione geografica alla quale si ricollega la sua storia. È ricordato un documento che risale all'XI secolo, nel quale si profilano i confini di questo ampio comprensorio di ben 2300 chilometri quadrati. Si tratta del rescritto imperiale di Corrado II che così li delimita:

« La selva di Pordenone incomincia dalle sorgenti del Tagliamento e va fino alle sue foci. Fra la contea di Ottocaro, denominata contea del Nonceo e quella della Abbazia di Sesto in Silvis, lungo il percorso della Meduna fino a Livenza ed alle foci di questo ».

Risulta che la superficie totale della regione Friuli-Venezia Giulia è di 7850 chilometri quadrati dei quali 210 appartengono al territorio di Trieste, 473 a quello della provincia di Gorizia e ben 7167 (pari al 91,3 per cento) alla provincia di Udine: di questi un terzo sono costituiti dalla Destra del Tagliamento: cioè dal territorio di Pordenone.

Non meno evidenti i dati demografici: il totale della popolazione della regione è di 1.204.084 unità, delle quali poco meno di 300.000 appartengono al territorio di Trieste; meno di 140.000 alla provincia di Gorizia e tutto il resto — pari a circa 770.000 — alla provincia di Udine: di essi poco meno di 240.000 al territorio circondariale di Pordenone.

Questi dati inducono a ritenere che, anche enucleando dalla provincia di Udine tutto il territorio circondariale di Pordenone, essa conserverebbe ugualmente una notevole preponderanza, sia sotto il profilo territoriale (61,9 per cento del totale) che sotto quello demografico (43,9 per cento) mentre la presenza della circoscrizione provinciale intermedia di Pordenone, varrebbe a ridurre il notevole scompenso che, a parte l'importanza storica e le nobilissime tradizioni dei territori liberati, attualmente si rileva dai dati statistici sopra richiamati (contenuti nei prospetti che seguono, desunti dalla relazione che accompagna il disegno di legge).

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## 1) Rapporti tra le superfici delle attuali Provincie:

Udine . . . . . Kmq.	7.167 = 91,3 %
Gorizia . . . . . »	473 = 6,1 %
Trieste . . . . . »	210 = 2,6 %
<hr/>	
Totale . . . . . Kmq.	7.850 = 100,0 %

## 2) Rapporti tra le superfici dopo la costituzione della Provincia di Pordenone:

Udine . . . . . Kmq.	4.865 = 61,9 %
Pordenone . . . . . »	2.302 = 29,4 %
Gorizia . . . . . »	473 = 6,1 %
Trieste . . . . . »	210 = 2,6 %
<hr/>	
Totale . . . . . Kmq.	7.850 = 100,0 %

## 3) Rapporti tra le popolazioni delle attuali Provincie:

Udine . . . . .	767.908 = 63,7 %
Gorizia . . . . .	136.989 = 11,4 %
Trieste . . . . .	299.187 = 24,9 %
<hr/>	
Totale . . . . .	1.204.084 = 100,0 %

## 4) Rapporti tra le popolazioni dopo la costituzione della Provincia di Pordenone:

Udine . . . . .	529.555 = 43,9 %
Pordenone . . . . .	238.353 = 19,8 %
Gorizia . . . . .	136.989 = 11,4 %
Trieste . . . . .	299.187 = 24,9 %
<hr/>	
Totale . . . . .	1.204.084 = 100,0 %

Quindi la costituzione di un ente circondariale non è stata che l'esito di un imperioso dovere di soddisfare alle esigenze di una zona che ha delle caratteristiche tutte sue proprie e che, anche in un passato non più recente ma nemmeno soverchiamente remoto, ebbe a rivendicare, sotto la Serenissima, il diritto a governarsi come provincia autonoma.

Giucano, su queste esigenze, anche il fattore delle comunicazioni coll'attuale capoluogo di Udine e quello dell'attività agricola, commerciale e del carico fiscale.

Tutti elementi in favore di Pordenone, giacchè dalle tabelle diligentemente inserite nelle illustrazioni al testo di legge, risulta che i 51 comuni del circondario di Pordenone, ad eccezione di quattro casi (in due dei quali giuoca l'equidistanza) sono assai più vicini a Pordenone che non a Udine (come risulta dal quadro che segue, desunto, anch'esso, dalla relazione che accompagna il disegno di legge).

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## DISTANZA DA PORDENONE E DA UDINE DEI COMUNI DELLA DESTRA DEL TAGLIAMENTO

N.	COMUNI	Distanza in Km.	
		da Pordenone	da Udine
1.	Andreis . . . . .	37	86
2.	Arba . . . . .	36	47
3.	Arzene . . . . .	18	37
4.	Aviano . . . . .	14	64
5.	Azzano Decimo . . . . .	12	51
6.	Barcis . . . . .	35	85
7.	Brugnera . . . . .	15	66
8.	Budoia . . . . .	20	73
9.	Caneva . . . . .	18	70
10.	Casarsa . . . . .	16	35
11.	Castelnuovo . . . . .	48	46
12.	Cavasso Nuovo . . . . .	32	52
13.	Chions . . . . .	15	51
14.	Cimolais . . . . .	60	99
15.	Claut . . . . .	57	99
16.	Clauzetto . . . . .	52	60
17.	Cordenons . . . . .	6	53
18.	Cordovado . . . . .	34	47
19.	Erto e Casso . . . . .	67	106
20.	Fanna . . . . .	30	52
21.	Fiume Veneto . . . . .	9	44
22.	Fontanafredda . . . . .	7	56
23.	Forgaria . . . . .	51	70
24.	Frisanco . . . . .	36	61
25.	Maniago . . . . .	29	56
26.	Meduno . . . . .	35	68
27.	Monteale Valcellina . . . . .	35	68
28.	Morsano al Tagliamento . . . . .	31	47
29.	Pasiano di Pordenone . . . . .	17	64
30.	Pinzano al Tagliamento . . . . .	44	44
31.	Polcenigo . . . . .	16	63
32.	Porcia . . . . .	6	53
33.	Pordenone . . . . .	—	49
34.	Prata . . . . .	14	60
35.	Pravisdomini . . . . .	23	54
36.	Roveredo in Piano . . . . .	7	56
37.	Sacile . . . . .	13	62
38.	San Giorgio della Richinvelda . . . . .	22	43
39.	San Martino al Tagliamento . . . . .	26	40
40.	San Quirino . . . . .	10	59
41.	San Vito al Tagliamento . . . . .	23	37
42.	Sequals . . . . .	40	60
43.	Sesto al Reghena . . . . .	28	49
44.	Spilimbergo . . . . .	31	31
45.	Tramonti di Sopra . . . . .	64	65
46.	Tramonti di Sotto . . . . .	59	62
47.	Travesio . . . . .	47	44
48.	Valvasone . . . . .	16	37
49.	Vito d'Asio . . . . .	54	58
50.	Vivaro . . . . .	18	51
51.	Zoppola . . . . .	9	42

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quanto all'agricoltura, lo scorporo dei territori da assegnarsi alla provincia di Pordenone e che già ne costituiscono il circondario conserva la percentuale proporzionale nelle tre zone: montana, collinosa e di pianura e ciò è confermato anche dal gettito fiscale della sovrainposta sui terreni.

Per quel che riguarda le attività industriali e commerciali, la nuova provincia ospiterebbe complessi notevoli di industrie meccaniche e per la produzione degli utensili, ma per quanto concerne il resto del territorio che verrebbe a formare la provincia di Udine la proporzione della consistenza delle unità industriali e commerciali manterrebbe la percentuale del 27-28 per cento per Pordenone rispetto a Udine.

Infine, il calcolo del reddito conferma la stessa distribuzione fra il complesso della

provincia di Udine pari a lire 206 miliardi 192.020.000 contro i 60.366.878.000 della costituenda provincia di Pordenone: il che corrisponde appunto al 29 per cento del complesso. Dalle risultanze di studi recentemente compiuti dall'Intendenza di finanza di Pordenone in riferimento all'anno 1965, si è rilevato un notevole aumento del reddito e, di conseguenza del gettito fiscale. Il reddito è salito a 70 miliardi e le imposte stesche a 7070 milioni di cui 3133 per imposte dirette.

L'aumento, rispetto al 1964, relativo alle imposte dirette è stato, come si può rilevare dalla tabella qui riprodotta (anch'essa desunta dalla relazione che accompagna il disegno di legge), del 20,80 per cento.

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## AMMONTARE DEL GETTITO PER IMPOSTE DIRETTE NEL CIRCONDARIO

UFFICI	IMPOSTE PERMANENTI		TOTALE	ALTRE IMPOSTE	TOTALE GENERALE
	Anno di competenza	Anni anteriori			
<b>PORDENONE:</b>					
1965 .....	1.217.069.578	1.214.091.539	2.431.161.117	1.040.000	2.432.201.117
1964 .....	1.003.654.845	998.035.433	2.001.690.278	17.086.849	2.018.777.127
Diff. ....	213.414.733	216.056.106	429.470.839	16.046.849	413.423.990
% .....	21,26	21,64	21,45	93,91	20,47
<b>MANIAGO:</b>					
1965 .....	72.764.487	80.883.711	153.648.198	282.434	153.930.632
1964 .....	60.686.657	63.605.735	124.292.392	—	124.292.392
Diff. ....	12.077.830	17.277.976	29.355.806	282.434	29.638.240
% .....	19,90	27,16	23,61	100 —	23,84
<b>SAN VITO AL TAGLIAMENTO:</b>					
1965 .....	122.809.249	155.958.781	278.768.030	37.351	278.805.381
1964 .....	106.282.444	108.615.095	214.897.539	1.126.709	216.024.248
Diff. ....	16.256.805	47.343.686	63.870.491	1.089.358	62.781.133
% .....	15,54	43,58	29,72	96,68	29,06
<b>SPIILIMBERGO:</b>					
1965 .....	126.033.779	141.050.130	267.083.909	816.000	267.899.909
1964 .....	108.068.992	124.388.822	232.457.814	1.838.754	234.296.568
Diff. ....	17.964.787	16.661.308	34.626.095	1.022.754	33.603.341
% .....	16,62	13,39	14,89	55,62	14,34
<b>TOTALE:</b>					
1965 .....	1.538.677.093	1.591.984.161	3.130.661.254	2.175.785	3.132.837.039
1964 .....	1.278.692.938	1.294.645.085	2.573.338.023	20.052.312	2.593.390.335
Diff. ....	259.984.155	297.339.076	557.323.231	17.876.527	539.446.704
% .....	20,33	22,96	21,65	89,14	20,80



La proposta, dunque, che potrebbe sembrare a prima vista interessata a smembrare un complesso comunitario organicamente formatosi, viene, invece a costituire motivo di normalizzazione e di doveroso riconoscimento di una situazione *de facto* già preconstituita. D'altra parte, se non si costituisse la provincia di Pordenone, si dovrebbe provvedere al funzionamento del Consorzio generale dei comuni, in conformità dell'articolo 66 dello Statuto regionale speciale e quindi si dovrebbero istituire gli organi collettivi e quelli esecutivi aventi le stesse funzioni della Amministrazione provinciale, senza possederne l'organizzazione, con la differenza che il consesso consorziale sarebbe numeroso per non dire oceanico: equivarrebbe ad un Parlamento, in quanto la rappresentanza dei 51 comuni sarebbe costituita in assemblea da qualche centinaio di componenti.

Questa situazione e questa figura singolare di ente decentrato non è stata esente da critiche in sede di discussione del testo dello Statuto speciale della Regione. Si è — fra l'altro — osservato che si tratterebbe di una figura di consorzio del tutto « atipica » non destinata a scopo ben determinato, ma a fini di carattere generale, aventi comunanza o almeno analogia con quelli della Amministrazione provinciale, senza possederne, peraltro, il requisito istituzionale della rappresentanza democratica diretta, la efficienza e la funzionalità, e senza nemmeno il beneficio di un minor dispendio, tantochè la Commissione finanze e tesoro, richiesta del parere sul presente disegno di legge, lo ha dato in senso favorevole.

\* \* \*

L'ultimo e decisivo passo si può, dunque, fare senza che per questo derivi detrimento ad altre comunità della stessa regione, ma anzi col raggiungimento di un maggiore equilibrio e di una più limitata sproporzione fra gli enti intermedi della regione stessa.

\* \* \*

Il testo del disegno di legge si adegua sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale alle norme costituzionali.

L'articolo 133 della Costituzione contempla il mutamento delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove provincie nell'ambito di una regione. È prevista l'iniziativa dei comuni, sentita la Regione. Nel caso in esame l'iniziativa è della Regione ma ad essa è associata la conforme richiesta dei comuni interessati. Infatti sui 51 comuni della costituenda provincia di Pordenone, due soli hanno espresso avviso non favorevole (Forgaria e San Martino al Tagliamento) uno, sottoposto a gestione commissariale (Cordenons), ha espresso parere favorevole; gli altri 48, per la maggior parte unanimi (35) non si sono limitati ad esprimere un semplice voto favorevole, ma hanno formalmente deliberato:

1) di riaffermare la necessità e l'urgenza di dare alla Destra del Tagliamento la completa autonomia amministrativa;

2) di chiedere l'istituzione della provincia di Pordenone, articolata sui 51 comuni che costituiscono l'attuale circondario;

3) di approvare e presentare al Parlamento, ad ogni altro eventuale effetto, il disegno di legge, trascritto in ogni delibera, nel testo identico a quello in esame;

4) di far voti al Parlamento ed al Governo della Repubblica perchè si addivenga ad una sollecita decisione.

I relativi verbali sono stati trasmessi al Senato della Repubblica.

La coincidenza della volontà espressa dagli enti locali e da quello regionale è già di per sè decisiva; inoltre, rilevante è la coincidenza fra il potere di iniziativa legislativa che l'articolo 121 della Costituzione assegna in via generale ai Consigli regionali e quello che l'articolo 133 conferisce in via del tutto eccezionale ai Comuni: beninteso a quelli interessati alla costituzione della nuova Provincia.

È ancora da osservare che, secondo il richiamato articolo 133, il mutamento delle circoscrizioni provinciali può avvenire con legge ordinaria. L'originaria indicazione, nell'articolo 2 dello Statuto speciale in esame, dei territori di determinate provincie, città

## LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e comuni, serve ai fini descrittivi della delimitazione territoriale della regione: ha quindi per essa forza costituzionale come, del resto, avverte lo stesso Titolo I dello Statuto speciale (« Costituzione della regione »), ma quanto agli enti locali, la loro regolamentazione è quella dell'articolo 59 dello Statuto che si richiama all'ordinamento generale, ove è già prevista la possibile modificazione all'interno del territorio regionale con semplice legge della Repubblica.

Nel caso che riguarda Pordenone, la sua istituzione in circondario, prevista dall'articolo 66 dello Statuto speciale, da regolamentarsi attraverso decreti legislativi, ha valore di disposizione transitoria e come tale fu formulata in previsione, del resto confermata dagli atti parlamentari, della successiva istituzione in vera e propria provincia, costituendo, quella prevista dall'articolo 66, una soluzione di compromesso la di cui struttura, del tutto *praeter constitutionem*, postulava, sia pure in via transitoria, una norma costituzionale. Ma tutto ciò non fa parte di quelle forme e condizioni particolari di autonomia che sono oggetto degli statuti speciali, nel senso di rendere inoperante, quasicchè dovesse ritenersi abrogata, la norma generale dell'articolo 133 della Costituzione. Senza tacere che in un *plus* (provincia) che costituisce norma generale costituzionale recepita nel nuovo ordinamento democratico, si contiene ora quel *minus* (circondario) sulla di cui ortodossia, dal punto di vista dell'ordinamento generale sul decentramento amministrativo degli enti locali, è almeno lecito dubitare.

\* \* \*

Il testo del disegno di legge consta di tre articoli.

*Coll'articolo 1* si provvede alla istituzione della nuova provincia di Pordenone ed alla delimitazione della sua circoscrizione territoriale.

*Coll'articolo 2* si demanda ai competenti Ministeri di emanare entro breve termine i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge.

Nel corso dell'esame in sede referente l'articolo è stato emendato dalla Commissione, sia per le necessarie modifiche al termine, sia perchè, a' sensi dell'articolo 9 della legge n. 122 del 1951, la tabella delle circoscrizioni dei collegi provinciali è proposta dal Ministero dell'interno, ma viene stabilita con decreto del Capo dello Stato.

*Coll'articolo 3* si indica la copertura finanziaria prescritta dall'articolo 81 della Costituzione, con specifica separazione fra le spese che fanno capo allo Stato e quelle che gravano sulla Provincia e sugli altri enti locali in forza delle leggi vigenti.

\* \* \*

Premesse le susesposte considerazioni il relatore ritiene che il disegno di legge debba esser attentamente esaminato e favorevolmente considerato, per le sue peculiari caratteristiche che attengono alla situazione locale, ma anche per l'indubbio interesse pubblico che esso tutela riconducendo nell'alveo naturale dell'ordinamento degli enti pubblici locali particolari situazioni che a detto ordinamento è bene che debbano adeguarsi.

AROLDI, relatore

**DISEGNO DI LEGGE**

*Testo del Consiglio regionale  
Friuli-Venezia Giulia*

**Art. 1.**

È istituita la Provincia di Pordenone con capoluogo Pordenone.

La circoscrizione territoriale comprende i seguenti Comuni:

Andreis - Arba - Arzene - Aviano - Azzano Decimo - Barcis - Brugnera - Budoia - Caneva - Casarsa - Castelnuovo - Cavasso Nuovo - Chions - Cimolais - Claut - Clauzetto - Cordenons - Cordovado - Erto e Casso - Fanna - Fiume Veneto - Fontanafredda - Forgaria del Friuli - Frisanco - Maniago - Meduno - Montereale Valcellina - Morsano al Tagliamento - Pasiano di Pordenone - Pinzano al Tagliamento - Polcenigo - Porcia - Pordenone - Prata di Pordenone - Pravidomini - Roveredo in Piano - Sacile - San Giorgio della Richinvelda - San Martino al Tagliamento - San Quirino - San Vito al Tagliamento - Sequals - Sesto al Reghena - Spilimbergo - Tramonti di Sopra - Tramonti di Sotto - Travesio - Valvasone - Vito d'Asio - Vivaro - Zoppola.

**Art. 2.**

Con successivi decreti legislativi, da promuoversi da parte dei Ministri competenti e da emanarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1966, verrà provveduto a quanto occorra per l'attuazione della presente legge, nonché alla determinazione delle circoscrizioni dei collegi uninominali per l'elezione del Consiglio provinciale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, ed infine all'approvazione dei progetti, che dovranno essere concordati fra le Amministrazioni provinciali di Pordenone e Udine, concernenti la separazione patrimoniale ed il riparto delle attività e passività.

**DISEGNO DI LEGGE**

*Testo proposto dalla Commissione*

**Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Ministeri competenti emaneranno i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima e per l'approvazione dei progetti che dovranno essere concordati fra le Amministrazioni provinciali di Pordenone e di Udine, concernenti la separazione patrimoniale e il riparto delle attività e passività.

## Art. 3.

Le spese per i locali e per il funzionamento degli Uffici e degli Organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti Uffici ed Organi provinciali.

La Provincia e gli altri Enti provvedono, relativamente agli Uffici ed Organi provinciali, alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti Uffici ed Organi provinciali.

## Art. 3.

*Identico.*